



Modulo Copertura Casa Contenuto

Edizione luglio 2020

Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione
Edizione luglio 2020

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Modulo Copertura Casa Contenuto


Caro Cliente,

il Modulo **Copertura Casa Contenuto** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture del Modulo
- **SEZIONE III** (Artt. 11 - 15) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Copertura Casa Contenuto** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza

Grazie per l'interesse dimostrato

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA CONTENUTO

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO	Pag. 1 di 12
Art. 1.1 Incendio Contenuto	Pag. 1 di 12
Art. 1.2 Altri eventi al contenuto	Pag. 2 di 12
1.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 2 di 12
1.2.2 Atti dolosi di terzi	Pag. 2 di 12
1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 2 di 12
1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 2 di 12
1.2.5 Fenomeni elettrici	Pag. 2 di 12
Art.1.3 Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 3 di 12
Art.1.4 Dolo e colpa grave	Pag. 3 di 12
Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 3 di 12
Art. 2.1 Incendio Contenuto e altri eventi al Contenuto	Pag. 3 di 12
Art. 2.2. Altri eventi al contenuto	Pag. 3 di 12
2.2.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 3 di 12
2.2.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 4 di 12
2.2.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 4 di 12
2.2.4 Fenomeni elettrici	Pag. 4 di 12
Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 4 di 12
Art. 3.1 Altri eventi al Contenuto	Pag. 4 di 12
3.1.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 4 di 12
3.1.2 Atti dolosi di terzi	Pag. 4 di 12
3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 4 di 12
3.1.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 4 di 12
3.1.5 Fenomeni elettrici	Pag. 5 di 12
3.1.6 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e altri eventi al Contenuto	Pag. 5 di 12
Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 5 di 12
Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA	Pag. 5 di 12
Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 5 di 11
Art. 7 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 5 di 12
Art. 8 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA	Pag. 5 di 12
Art. 9 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 6 di 12
Art. 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	Pag. 5 di 12
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio	Pag. 6 di 12
Art. 10.2 Cambio dell'abitazione e trasloco	Pag. 6 di 12

SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA CONTENUTO

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 6 di 12
Art. 11.1 Denuncia del sinistro	Pag. 6 di 12
Art. 11.2 Procedure per la valutazione del danno	Pag. 7 di 12
Art. 11.3 Mandato dei periti	Pag. 7 di 12
Art. 11.4 Determinazione del danno	Pag. 7 di 12
11.4.1 Contenuto (Valore a nuovo)	Pag. 8 di 12
11.4.2 Primo rischio assoluto	Pag. 8 di 12
Art. 11.5 Applicazione delle franchigie	Pag. 8 di 12
Art. 12 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 8 di 12
Art. 13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 8 di 12
Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 8 di 12
Art. 15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 8 di 12

GLOSSARIO

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Pag. 9 di 12
Pag. 12 di 12

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo **COPERTURA CASA CONTENUTO** (d'ora in poi il Modulo) rivolte al proprietario dell'abitazione, che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza. Il presente Modulo è riservato ai possessori del Modulo Copertura Casa Fabbricato. La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta.

SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA CONTENUTO

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

NON DIMENTICHI
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

Con il Modulo il Cliente acquista **per sé o per conto di altri assicurati** le seguenti garanzie:

- **Incendio Contenuto**, che comprende anche la copertura **Altri eventi al Contenuto**

Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato. L'Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.

ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

Sono assicurabili tutti gli immobili che presentano le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario.

Art.1.1 Incendio Contenuto

La Compagnia paga un indennizzo in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, per i danni materiali e diretti al **Contenuto** causati da:

- incendio;
- fulmine;
- implosione, esplosione e scoppio anche se esterni;
- caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano;
- bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato;
- fumo, gas e vapori;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi.

Il Contenuto è **l'insieme dei beni per uso domestico e personale** che si trovano all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale; e inoltre compreso il contenuto delle dipendenze con caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura identici a quelli dell'abitazione di cui costituiscono la pertinenza nonché degli impianti di prevenzione e di allarme.

Il Contenuto include anche:

- cose **speciali**: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: scoppio secco e fragoroso

dipendenze: sono locali posti anche in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (come cantine, box, soffitte)

- servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- b) **preziosi:** gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro e/ o di platino o con pietre preziose
- c) **valori:** denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

Sono compresi i **beni per uso professionale** se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa.

Fabbricato e Contenuto

Per Fabbricato si intendono tutti gli impianti fissi, per Contenuto s'intendono invece tutte le cose mobili che nell'abitazione sono rimovibili.

Fanno parte del Fabbricato ad esempio la caldaia e i sanitari.

Fa parte del Contenuto ad esempio l'arredamento.

Art.1.2 Altri eventi al contenuto

La Compagnia paga un indennizzo per i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, causati dagli eventi descritti di seguito:

1.2.1 Fenomeni atmosferici

- a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- c) precipitazioni atmosferiche.

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze **e i danni devono essere provocati dalla loro azione immediata e diretta.**

1.2.2 Atti dolosi di terzi

Sono gli atti commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse.

In questi casi la Compagnia paga l'indennizzo anche per i guasti causati dalle forze dell'ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

È la fuoriuscita dell'acqua causata da:

- a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato
- b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine
- c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
- d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato.
- e) rottura accidentale di tubature interrate

1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Nei casi in cui le apparecchiature siano collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, è la fuoriuscita d'acqua causata da:

- a) guasto, rottura o difetto
- b) occlusione, rigurgito e trabocco
- c) fatto di terzi

1.2.5 Fenomeni elettrici

Corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto) ad apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto.

La Compagnia, in caso di sinistro può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: quindi le occlusioni dovute a foglie, per esempio, non rientrano in questa casistica
maggior immobile: si intende l'immobile di cui il fabbricato assicurato fa parte, ad esempio il condominio

da sapere: per apparecchiature domestiche si intendono tutte gli elettrodomestici collegati all'impianto idrico come ad esempio lavatrice, lavastoviglie

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita è causata da un errore dell'installatore

da sapere: ad esempio i danni causati dall'uso di un estintore per fermare un incendio

Art.1.3 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

La Compagnia inoltre paga un indennizzo:

- a) per i danni che dipendano da guasti causati per impedire o limitare il danno
- b) per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a un importo massimo **pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro.**
- c) per le spese per traslocare e ricollocare il contenuto **fino a 1.500 euro per sinistro**
- d) per le spese per sostituire il combustibile in caso di spargimento dovuto a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato, **fino a 2.500 euro per sinistro**
- e) per le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti **fino a 500 euro per sinistro.**

Art.1.4 Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il **dolo** sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La **colpa**, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La **colpa è "grave"** quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art.2.1 Incendio Contenuto ed altri eventi al Contenuto

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. di smarrimento e di sottrazione in genere, di furto e/o rapina
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o che non riguardino la materialità dei beni assicurati
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.

Art.2.2. Altri eventi al contenuto

2.2.1 Fenomeni atmosferici

Non sono rimborsati i danni al contenuto causati da:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
- gelo;
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;

Non sono rimborsati i danni al contenuto collocato:

- all'aperto;
- all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

da sapere: ad esempio il pluviale intasato dagli aghi di pino che non permette il corretto deflusso dell'acqua

2.2.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Non sono rimborsati i danni al contenuto causati da:

- umidità e stillicidio
- insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
- rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
- rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento

2.2.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Non sono rimborsati i danni all'elettrodomestico.

2.2.4 Fenomeni elettrici

Non sono rimborsati i danni al contenuto:

- causati da difetti dei materiali o di costruzione;
- dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione;
- subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi.

ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art.3.1 Altri eventi al Contenuto

3.1.1 Fenomeni Atmosferici

La Compagnia rimborsa:

- i danni dovuti al bagnamento del contenuto, **solo se** causati da brecce, rotture o **lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti**
- i danni causati dal crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, **fino al 50% della somma assicurata** per il contenuto per sinistro **e per annualità di polizza. La garanzia è valida solo se la costruzione edile è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.**

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 500 euro per sinistro.**

3.1.2 Atti dolosi di terzi

I danni dovuti ad atti di terrorismo sono rimborsati **fino al 50%** della Somma assicurata per il Contenuto.

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.**

3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Per sinistro e per annualità di polizza, la Compagnia rimborsa i danni causati da:

- rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, **fino a 30.000 euro;**
- occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine, **fino a 30.000 euro;**
- occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, **fino a 2.500 euro;**
- gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, **fino a 2.500 euro;**
- rottura accidentale delle tubature interrate **fino a 2.500 euro.**

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.**

3.1.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

La Compagnia rimborsa i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, causata da:

- guasto, rottura o difetto;
- occlusione, rigurgito e trabocco;
- fatto di terzi;

fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 200 euro per sinistro.**

bagnamento: si intende infiltrazione di acqua piovana
breccia: si intende un'apertura

franchigia: è la parte del danno che resta a carico dell'Assicurato. È indicata sulla polizza per ciascuna garanzia e non è modificabile

3.1.5 Fenomeni elettrici

La Compagnia rimborsa i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto, **fino a 5.000 euro** per sinistro e per annualità di polizza.

La somma da rimborsare è calcolata **detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.**

3.1.6 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

La Compagnia rimborsa:

- le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a un importo massimo **pari al 10%** della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo **sono valide in Italia**

ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA

In caso di incendio e altri eventi, la Compagnia rinuncia, **tranne nel caso di dolo**, al diritto di rivalersi nei confronti:

- dell'Assicurato/ Cliente;
- delle persone ospitate dall'Assicurato/Cliente
- delle persone di cui l'Assicurato/Cliente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti
- dei familiari dell'Assicurato/Cliente che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture cominciano **alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza** o nell'**Appendice Contrattuale**, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.

In caso di **tacito rinnovo alla scadenza della polizza**, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

In tal caso la volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.

In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Contenuto e, se acquistati, dei **Moduli Furto in Casa, Terremoto Proprietario e Alluvione Proprietario** finiscono alla data di scadenza della polizza e vengono rinnovati tacitamente solo gli altri Moduli della polizza eventualmente in essere.

SEZIONE III -
MODULO COPERTURA
CASA CONTENUTO**ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di incendio e altri eventi il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' Art. 11.2 delle Condizioni contrattuali "Procedure per la valutazione del danno".

La richiesta va inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com
o al numero di fax +39 011.093.10.62.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**Art.10.1 Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Cliente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art.10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un **massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco** entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale i dati della nuova abitazione.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO**ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO****Art. 11.1 Denuncia del sinistro**

Il Cliente deve denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza telefonando al **numero verde 800.124.124** (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 oppure inviando **una comunicazione scritta**.

La comunicazione del sinistro può essere effettuata:

-  posta inviando la denuncia a
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
-  inviando un fax al numero 011 093.10.62;
-  tramite mail all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com;
-  consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB. La denuncia trasmessa via email può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito)

da sapere: l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno

Il Cliente o l'Assicurato devono:

- a) sporgere denuncia (per i danni da incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia;
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L' inadempimento di questi obblighi può comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento.**

Residui del sinistro

Ecco alcuni esempi di residui del sinistro:

- i **componenti danneggiati**, nel caso di fenomeno elettrico
- la **tubazione rotta**, nel caso di danno da acqua condotta
- le **tegole del tetto** danneggiate, nel caso di evento atmosferico
- gli **arredi danneggiati** dalle fiamme nel caso di incendio

Art 11.2 Procedure per la valutazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, l'ammontare del danno è determinato in questo modo:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente o dall'Assicurato con "atto unico di nomina e mandato dei periti". atto unico I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno compito del Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono **ripartite a metà.**

Art. 11.3 Mandato dei periti

In caso di incendio, altri eventi, i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
- c) verificare se l'Assicurato/Cliente hanno adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
- e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo **11.2** lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

In ogni caso la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

Art. 11.4 Determinazione del danno

In caso di incendio, altri eventi, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale:

da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

Collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

valore nominale: di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

azione cambiaria che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

primo rischio assoluto: si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni fino al raggiungimento della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati

11.4.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati;
- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'indennizzo non può superare **il doppio del valore che i beni** del contenuto avevano al momento del sinistro.

Dall'indennizzo sarà detratto il valore dei residui

Si precisa che:

- a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
- b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento.
- c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
- d) per i titoli di credito:
 - la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
 - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.
- e) Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

11.4.2 Primo rischio assoluto

In fase di rimborso/pagamento dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'indennizzo.

Art. 11.5 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al rimborso del danno si detrae solo la franchigia più elevata.

ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di sinistro, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere **il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile**, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare presumibile **superi i 25.000 euro**.

ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Incendio, Altri eventi

Se l'Assicurato o il Cliente esagera intenzionalmente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo/rimborso.

ARTICOLO 15. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

GLOSSARIO

ANNUALITÀ DI POLIZZA

Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 30% del totale.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra, 3, 10138

CONTENUTO

L'insieme dei beni per uso domestico e personale riposti all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale. Comprende il contenuto delle dipendenze e gli impianti di prevenzione e di allarme.

Include anche:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

Se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa, sono compresi i beni per uso professionale.

CONTENUTO DELLE DIPENDENZE

L'arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori.

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DIPENDENZE

Le cantine, i ripostigli e il box di pertinenza dell'abitazione assicurata, con essa non intercomunicanti. Il box può essere separato dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

I locali indicati nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e adibiti a civile abitazione, **escluso il terreno**. Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, **solo se intercomunicante con l'abitazione stessa**.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrate
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al fabbricato);
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Compagnia che forniscono servizi
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato

Include inoltre le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.

Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

FRANCHIGIA

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, I Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

RESIDUO

È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPERTO

La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie); per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Altri eventi al Contenuto			
Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
Altri eventi al contenuto	Fenomeni atmosferici	50% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve	500 euro
	Atti dolosi	50% della somma assicurata per il contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	200 euro
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni interrate	250 euro
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	200 euro
	Fenomeni elettrici	€ 5.000 per Sinistro e per annualità di polizza	€ 250

Altri eventi al Contenuto			
Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	10% della somma assicurata per il contenuto per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	-
	Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto	1.500 euro per sinistro	-
	Spese per rimpiazzare il combustibile	2.500 euro per sinistro	-
	Spese per il rifacimento dei documenti personali	500 euro per sinistro	-

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28